

COMUNE FOGLIZZO
PROVINCIA DI TORINO
PARERE DEL REVISORE UNICO DEI CONTI

nominato con deliberazione consiliare, premesso che:

- l'art. 5, comma 3 del CCNL del 01/04/1999 per i dipendenti delle Regioni, Province ed autonomie locali, come sostituito dall'art. 4 del CCNL del 22/01/2004, prevede che: "Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e le relative certificazione degli oneri, sono effettuati dal Collegio dei Revisori". A tal fine, l'ipotesi di contratto decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata a tale Organismo entro 5 giorni corredata da apposite relazioni illustrativa e tecnico finanziaria;

- in data 23.10.2017 è stata consegnata l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per la determinazione delle modalità di impiego delle risorse destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività e relativi allegati;

- in data 26.10.2017, sono state trasmesse le relazioni illustrative e tecnico finanziarie per l'anno 2017 sottoscritte in tale data dal Resp. del servizio finanziario Dott.ssa Clelia Paola Vigorito;

considerato che:

- l'art. 40, comma 3-sexies, del D. Lgs. 165/2001 e s. m. i. prevede che: "A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche Amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'Economia e della Finanze d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'art. 40-bis, comma 1";

- l'art. 40, comma 3-quinquies del D.Lgs. 165/2001 prevede inoltre che: "Le pubbliche Amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna Amministrazione", da cui consegue che le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate;

- l'art. 40-bis, comma 1, del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. prevede che: "il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, è effettuato dal collegio dei revisori dei conti";

visto che:

- è stata effettuata la ricognizione e il piano del fabbisogno per il triennio 2017/2019, delle eccedenze del personale effettuata con deliberazione di G.C. n.120 del 28.11.2016;

-con deliberazione della Giunta Comunale n.42 del 16 marzo 2017 veniva approvato il PEG per l'anno 2017;

- il piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi corredato dal piano delle performance è stato adottato dalla G.C. con DGC n. 36 del 24.04.2017 e n. 49 del 29.05.2017 esecutive ai sensi di legge e del sistema di valutazione del personale adottato dal nucleo di valutazione con il verbale n. 1 del 19.05.2017;

-in data 23/10/2017 è stato sottoscritto il verbale relativo all'accordo sul contratto collettivo decentrato integrativo al lavoro per l'anno 2017 per i dipendenti dell'ente tra la delegazione di parte pubblica e di parte sindacale;

valutato che:

è stata effettuata la verifica in ordine alla corretta costituzione delle risorse decentrate e al legittimo utilizzo delle stesse, ai sensi dell'articolo 4 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, in legge 2 maggio 2014, n. 68, secondo le indicazioni applicative fornite dalla Circolare 8 agosto 2014, sottoscritta congiuntamente dal Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, dal Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione e dal Ministro dell'Economia e delle Finanze

valutato, altresì, con riguardo alle risorse decentrate a natura variabile, che:

è stato conseguito, per l'anno 2016, l'obiettivo di un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, nel rispetto delle vigenti regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio, come da certificazione inviata al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e che, sulla base dei relativi prospetti previsionali, tale saldo sarà conseguito anche per l'anno in corso;

sono state rispettate, nel 2016, le disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale, secondo le direttrici interpretative fornite dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con deliberazione n. 25/SEZAUT/2014/QMIG, adottata nell'adunanza del 15 settembre 2014, tenendo conto delle voci di spesa da includere ed escludere, come indicate dai relativi questionari approvati dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e che, sulla base dei dati previsionali, tale vincolo sarà rispettato anche per l'anno in corso;

- verrà acquisita prima dell'erogazione, con riguardo all'incremento previsto ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del CCNL del 01.04.1999, la certificazione del nucleo di valutazione concernente la sussistenza ed il rispetto dei presupposti e delle condizioni previsti dal comma 4 del medesimo articolo 15, secondo le puntuali indicazioni fornite dall'Aran con gli orientamenti applicativi RAL_1551 e RAL_1867;

CONSIDERATO che dall'esame degli atti si può rilevare che:

ANNO 2017

Il totale del fondo da certificare è pari ad € 25.980,14 di cui il totale delle risorse fisse è pari ad € 18.997,28 e la parte variabile è pari ad € 6.982,86 di cui euro 1.705,00 per l'integrazione i di cui al CCNL 01/04/1999 art. 15 c. 2;

DECURTAZIONE

Non sono state effettuate decurtazioni.

ESAMINATA

la relazione illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria che contengono e sviluppano in modo analitico ed esaustivo pressoché la totalità dei punti previsti nello schema ministeriale.

RILEVATO, altresì, che il CCDI 2017 è rispettoso delle disposizioni di cui all'art. 1,c. 557-quater, come introdotto dall'art. 3,comma 5-bis della Legge 114/2014;

DATO ATTO che, il parere dei revisori dei conti deve, quindi, attenersi sia alla compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio - da intendersi come corretta apposizione di un vincolo sulle risorse dell'ente, derivante da un fondo costituito in conformità alla legge e al CCNL - che all'applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alla corresponsione dei trattamenti accessori ed alla certificazione della relazione tecnico-finanziaria e della relazione illustrativa predisposte;

CERTIFICA POSITIVAMENTE:

- la relazione illustrativa, la relazione tecnico-finanziaria;
- l'accordo sul contratto collettivo decentrato integrativo di lavoro per l'anno 2017 per i dipendenti dell'Ente;
- la costituzione e l'utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2017 relativo al personale non dirigente del Comune di Foglizzo.

Foglizzo, 06/11/2017

Il Revisore Unico

